

ISTITUTO COMPRENSIVO "Luigi Nono" SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via E. Toti, 37 - 30034 Mira (VE) - Tel. 041/42.03.55

e-mail: VEIC868002@istruzione.it - C.F. 90164460272 - C.M. VEIC868002 - C.U.: UF15TU

www.icluiginono.edu.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. *Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.*

CNP: FESR 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-63 (LAN)

CUP: C69J21020470006

CIG: 9161337E71

CONTRATTO DI FORNITURA

di Cablaggio strutturato, Apparati di rete attivi e passivi, Formazione e Assistenza per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

TRA

L’Istituto Comprensivo “Luigi Nono” di Mira (VE), C.F. 90164460272, Stazione Appaltante, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore* Prof. Paolo Parolini, Dirigente Scolastico, per effetto della carica domiciliato presso l’Istituto

E

La Ditta Eurotel S.r.l. con Sede Legale in Castagnole di Paese (TV) alla via San Domenico Savio 30/32, P. IVA 02271500262, per la quale interviene il Sig. Giovanni ZANATTA, C.F. ZNTGNN65B14L407S, in qualità di Presidente C.d.a. e Legale Rappresentante della Ditta Eurotel S.r.l., per effetto della carica domiciliato presso la sede della società, d’ora innanzi per brevità denominata *Impresa*.

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, di cui all'oggetto della presente determina;

VISTA l'opportunità di aderire per ammodernare, ampliare adeguare la Rete LAN dell'Istituto al Progetto INFRATEL;

CONSIDERATO che il bene pubblico da soddisfare è garantire le comunicazioni e l'accesso veloce e sicuro ad Internet per le attività didattiche e di segreteria;

VISTA la Lettera autorizzatoria prot. n° AODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;

VISTA l'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;

VISTO il progetto presentato in data 10/05/2022 dal tecnico progettista e protocollato al n°5179;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Eurotel Srl (ns prot. n°5235 dell'11/05/2022) e l'accettazione del Capitolato Speciale (ns prot. n° 5236) relativo alla fornitura di Cablaggio strutturato, Apparati di rete attivi e passivi, Formazione e Assistenza per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole facenti parte del nostro Istituto Comprensivo;

VISTO l'esito positivo dei controlli preliminari effettuati sulle dichiarazioni rese dall'Impresa;

PRESO ATTO che l'Impresa dichiara di aver preso visione e di aver compreso in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle disposizioni del contratto stesso, dal Capitolato Speciale qui integralmente richiamato, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - Oggetto e luogo della prestazione

1. La SA affida all'Impresa, che accetta, l'appalto per la fornitura, l'installazione, la configurazione e la messa in esercizio degli apparati attivi e passivi per la realizzazione del progetto PON **FESR 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-63** che dovrà essere eseguito e realizzato nelle Sede centrale e nei Plessi dell'I.C. Luigi Nono di seguito specificati:
 - i. Scuola Secondaria di primo grado "Giacomo Leopardi" (Sede dell'Istituto e degli Uffici) di Mira Taglio;
 - ii. Scuola Primaria "Ugo Foscolo" (solo intervento sul rack centro stella) di Mira Taglio;
 - iii. Scuola Primaria "G. Leopardi" di Mira Porte;
 - iv. Scuola Primaria "Ippolito Nievo" di Gambarare di Mira;

Articolo 4 – Requisiti di conformità

1. L'impresa garantisce che le apparecchiature oggetto della fornitura sono munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme UNI EN o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Articolo 5 - Durata

1. Gli effetti di cui al presente contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e cessano decorsi 24 mesi dal collaudo positivo delle apparecchiature.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12, tutti gli oneri e i rischi relativi ivi compresi quelli per la sicurezza e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del medesimo.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, costituendo l'attività oggetto del presente contratto ordinaria attività di impresa ed essendo la stessa Impresa dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L'Impresa garantisce che il personale addetto alla impresa e che sarà impiegato nella esecuzione del presente è dotato di capacità professionali e offre garanzie di addestramento.
4. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei suoi allegati ovvero secondo quelle diversamente concordate con la stessa SA o che questa ultima ritenga di impartire di volta in volta.
5. L'Impresa si impegna a produrre tutta la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti per le apparecchiature fornite.
6. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SA, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da succ. modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Articolo 8 – Proprietà degli apparati/apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. La SA acquisisce la proprietà degli apparati/apparecchiature oggetto del presente contratto, e quanto a corredo degli stessi, a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui all'art. 3; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della SA.

Articolo 9 – Garanzie

1. L'Impresa si obbliga a garantire che ciascuna apparecchiatura sia priva di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo minimo di 24 mesi dal collaudo. Qualora, durante tale periodo di garanzia, l'apparato si riveli difettoso, l'Impresa riparerà o sostituirà il prodotto o i componenti difettosi, eventualmente rifacendosi sul Vendor.
2. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei dispositivi, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
3. L'Impresa garantisce espressamente che i dispositivi, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi, anche firmware, sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Progetto / Computo metrico. L'Impresa garantisce, altresì, che gli eventuali programmi caricati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. L'Impresa garantisce che i dispositivi hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d'uso dei medesimi.
6. L'Impresa garantisce che i dispositivi ed i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SA, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10 - Revisione dei prezzi

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 11 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili direttamente alla stazione appaltante si provvederà ad applicare, per mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento dell'appalto, specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno.
2. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:
 - A) Consegna step 1 (31/08/2022)
Il fornitore, qualora non dovesse rispettare i termini indicati, subirà una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto.
 - B) Consegna step 2 (30/09/2022)
Il fornitore, qualora non dovesse rispettare i termini indicati, subirà una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto.
3. L'applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte della stazione appaltante ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente.
4. L'inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla SA che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della SA. Sarà inoltre esperita l'azione di risarcimento del danno. E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
5. La stazione appaltante, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione, potrà disporre proroga dei termini riguardanti l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza a riguardo delle soglie di applicazione.
6. Qualora, successivamente alla liquidazione della fornitura, il fornitore non dovesse rispettare i contenuti del presente contratto relativi all'assistenza e garanzia, sarà attivato il Fermo amministrativo ex Art. 69 della L. di contabilità generale dello Stato e Circolare 21, prot. n. 119271 del 29/03/1999 della ex Ragioneria Generale dello Stato – IGF.

Articolo 12 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo di tutti gli oneri, compresi quelli per la sicurezza, è pari ad € 66.660,55 (sessantaseimilaseicentosessanta/55) più IVA 22%, ossia 81.326,87 (ottantunomilatrecentoventisei/87) IVA compresa.

1. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e al pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 13 – Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 12 verrà effettuata dall'Impresa in seguito al collaudo positivo.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto (indicando Codice PON, Codice CUP e Codice CIG) e dovrà essere in formato elettronico, trasmessa tramite SDI.
3. Il pagamento sarà effettuato di norma nel termine di 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura e secondo quanto disposto dai successivi commi 4,5,6 dell'art 13 del presente contratto, previa acquisizione del DURC, sul conto corrente dedicato che l'Impresa ha dichiarato di utilizzare, in ossequio agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicando contestualmente le persone abilitate ad operare sullo stesso.
4. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L'impresa dichiara ed accetta che il pagamento, trattandosi di fondi comunitari, potrà essere erogato anche oltre i 30 giorni in caso di eventuale ritardo di accredito delle somme da parte del Ministero.
6. L' Impresa non potrà pretendere dalla SA interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte dell'autorità di gestione del Fondo, e, comunque, entro i termini prescrittivi.

Articolo 14 – Cauzione definitiva

1. L'Impresa si impegna a garantire le obbligazioni assunte, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'obbligo di cui al precedente comma, la SA, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. L'eventuale affidamento in subappalto di parte della fornitura e delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della SA., nei termini e con le modalità previste dal Capitolato Speciale (art.21.4)
4. L'Impresa resta, comunque, unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti della SA, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto ed è tenuta a mantenere indenne la SA medesima da ogni pretesa, a qualsiasi titolo, vantata dalle imprese subaffidatarie e/o da terzi in genere comunque connessa con l'esecuzione dell'opera di cui trattasi.

Articolo 16 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni, assegnato dalla SA per porre fine all'inadempimento, la SA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto della SA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Consegna e collaudo della fornitura, 6 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 9 Garanzie, 11 Penali, 14 Cauzione definitiva, 15 Divieto di cessione del contratto.
3. La risoluzione di cui ai precedenti commi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della SA, a mezzo lettera raccomandata a.r. o comunicazione inviata via PEC.

Articolo 17 – Capitolato Speciale

Viene qui richiamato nella sua interezza il Capitolato Speciale già approvato dalle Parti.

Articolo 18- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla SA.
2. A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Articolo 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dall'Impresa per le finalità connesse alla procedura di appalto e per la stipula del presente contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.L. 101/2018 e del Reg (UE) 2016/679 (GDPR) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti eleggono come competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Fatto in Mira addì 12 maggio duemilaventidue e approvato dalle parti mediante firma digitale e scambio telematico sulla piattaforma MEPA.

Per l'Istituto Comprensivo Luigi Nono
Il Dirigente Scolastico
Paolo Parolini

Per la Ditta Eurotel S.r.l.
Il Rappresentante Legale
Giovanni Zanatta